

# Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)<sup>1</sup>

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sulla formazione professionale;

visti gli articoli 7 capoverso 5 e 23 della legge del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sulle scuole universitarie professionali,

*ordina:*

## **Art. 1** Riscossione degli emolumenti

<sup>1</sup> La SEFRI<sup>5</sup> riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

<sup>2</sup> I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

- a. riconoscimento di diplomi esteri;
- b. conversione di titoli.

## **Art. 2** Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. le decisioni riguardanti i contributi federali;
- b. l'approvazione di regolamenti d'esame, programmi quadro d'insegnamento e piani di formazione;

RU 2006 2639

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 412.10

<sup>4</sup> RS 414.71

<sup>5</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

- c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricula di formazione per la maturità professionale;
- d. l'approvazione di corsi intercantionali;
- e. ...<sup>6</sup>

### **Art. 3** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

### **Art. 4** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

<sup>2</sup> La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

<sup>3</sup> Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

<sup>4</sup> Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

<sup>5</sup> Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

- a. per l'iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l'eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

<sup>6</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>8</sup> può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

### **Art. 4a<sup>9</sup>** Emolumenti per l'esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell'ordinanza del 3 novembre 2010<sup>10</sup> sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

<sup>6</sup> Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3631).

<sup>7</sup> RS **172.041.1**

<sup>8</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3631).

<sup>10</sup> RS **172.044.13**

**Art. 5** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

*Allegato*  
(art. 5)

## **Modifica del diritto vigente**

...<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2006** 2639.